

AS779 - COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) - COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PORTO TURISTICO

Roma, 2 novembre 2010

Comune di Santo Stefano di Camastra
Sindaco

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dal Comune di Santo Stefano di Camastra, in merito alla costituzione di una società mista pubblico/privata per la realizzazione e gestione di un porto turistico, l'Autorità intende esporre alcune brevi considerazioni, ai sensi dell'art. 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In via generale, l'Autorità ricorda che nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad un crescente sviluppo di fenomeni c.d. di partenariato pubblico/privato (di seguito anche PPP); si tratta, come noto, di forme di cooperazione tra partner pubblici e privati che - solitamente - costituiscono un'entità a capitale misto per l'esecuzione di appalti pubblici o di concessioni.

Peraltro, secondo la prassi sinora riscontrata da questa Istituzione, le forme di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati imprenditori sono frequenti soprattutto nella gestione di servizi pubblici locali quali quello oggetto della richiesta di parere da parte del Comune di Santo Stefano di Camastra (gestione di porto turistico).

Sotto un diverso profilo, l'Autorità rammenta che qualora - nella gestione dei servizi pubblici - le Amministrazioni propendano per siffatti modelli organizzativi, secondo il costante orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale, il partner privato dovrebbe essere selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale che abbia per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto¹. Ciò al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di concorrere all'aggiudicazione degli appalti o delle concessioni a condizioni eque e trasparenti nello spirito del mercato interno europeo, elevando al contempo la qualità dei servizi resi e riducendone i costi grazie ad una maggiore concorrenza².

¹ Si vedano in questo senso ex multis, il parere del Consiglio di Stato n. 456, del 18 aprile 2007, nonché, la sentenza della Corte di Giustizia UE, in causa C-196/08, del 15 ottobre 2009, *Acoset Spa/Comuni vari*. Sullo stesso solco si pone, infine, la Comunicazione della Commissione Europea "sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) del 5 febbraio 2008", pubblicata in GUCE del 12 aprile 2008.

² Così Comunicazione della Commissione, cit.

Depone in questo senso anche la disposizione di cui all'art. 23-bis, comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, a norma del quale il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali può avvenire, in via ordinaria, a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, *“a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.....le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio”*.

L'Autorità ha già avuto modo di affrontare la tematica in esame in numerosi interventi resi ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 287/90. In questa sede vale richiamare in particolare la segnalazione AS 468, del 31 luglio 2008, recante *“Affidamento di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità cd. in house”*, nella quale l'Autorità ha sottolineato che, in ipotesi di affidamento di servizi pubblici locali a società miste, il socio privato deve essere individuato mediante il *“ricorso alla procedura di gara”*, al fine di attivare *“una concorrenza per il mercato che assicuri la scelta dell'operatore più idoneo ad offrire il servizio migliore al minor costo”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'Autorità auspica che il Comune in indirizzo voglia attenersi al rispetto dei principi richiamati.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

**AS780 - COMUNE DI GODEGA SANT'URBANO (TV) - VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE CULTURALI ED ECONOMICHE**

Roma, 9 novembre 2010

Comune di Godega Sant'Urbano
Sindaco

Oggetto: richiesta di parere ex art. 23-bis, comma 4 del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 21 settembre 2010, relativa all'affidamento diretto del servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del Comune di Godega Sant'Urbano (TV).

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza, nella sua adunanza del 3 novembre 2010, ha ritenuto che, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, i servizi in oggetto, in quanto aventi natura strumentale rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale, non sono riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e non vi sia, pertanto, luogo a provvedere.

L'Autorità precisa, al riguardo, che al servizio di promozione e valorizzazione delle risorse territoriali, in quanto reso a favore della pubblica amministrazione, debbano essere applicate le regole dell'evidenza pubblica.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

AS782 - PROVINCIA DI FIRENZE - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI

Roma, 10 novembre 2010

Provincia di Firenze
Segretario Generale

Oggetto: richiesta di parere in relazione alla qualifica da attribuire al servizio di verifica degli impianti termici (di cui alla legge n. 10/1991 e al DPR n. 412/1993).

In relazione alla richiesta di parere pervenuta in data 11 ottobre 2010 e relativa alla qualifica da attribuire al servizio di ispezione degli impianti termici, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, così come deliberato nell'adunanza del 3 novembre 2010, esprime le seguenti considerazioni.

Considerate le caratteristiche del servizio in questione e le disposizioni di legge che impongono al Comune e alla Provincia di procedere alla verifica della funzionalità degli impianti termici, sembra maggiormente corretto ritenere che si tratti di un'attività riconducibile alla produzione di beni e servizi da erogare per lo svolgimento di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento e con cui lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. Tale attività è distinta dalla gestione dei servizi pubblici locali, che mirano invece a soddisfare direttamente ed in via immediata bisogni essenziali di una platea indifferenziata di utenti e le cui prestazioni possono essere da chiunque richieste.

Pertanto, l'Autorità ritiene che il servizio di verifica degli impianti termici di cui alla legge n. 10/1991 e al DPR n. 412/1993 non sia riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica disciplinati dall'art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
